



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO S E D I

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

A O S T A

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento

S E D E

OGGETTO: Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 96, del 22 aprile 2021, è stato pubblicato il decreto-legge di pari data, n. 52, con il quale, in relazione all'attuale quadro dell'emergenza epidemiologica e allo stato di attuazione della campagna vaccinale, sono state adottate urgenti misure volte a regolamentare una graduale ripresa delle attività economiche e sociali sul territorio nazionale.

Nel far preliminarmente rilevare che il decreto in commento richiama, in premessa, la delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sanitaria da COVID-19, si segnala come esso rechi significativi elementi di novità rispetto all'impianto normativo attualmente vigente.

Le nuove disposizioni, oltre alle cosiddette "riaperture", riguardano sostanzialmente la mobilità tra aree territoriali connotate da un differente scenario di rischio



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

sanitario, cui si connette l'introduzione di un sistema certificativo comprovante l'assenza di patologie derivanti dagli agenti virali trasmissibili da SARS-CoV 2, nonché il riavvio delle attività scolastiche in presenza.

Sempre in via preliminare, si evidenzia come il decreto-legge, all'art. 1, comma 1, proroghi dal 1° maggio al 31 luglio 2021 la vigenza delle disposizioni di cui al d.P.C.M. del 2 marzo 2021, confermandone l'efficacia ove il medesimo decreto-legge non rechi una diversa o contraria disposizione, compresa la permanenza del limite orario agli spostamenti che resta fissato nella fascia oraria 22,00 – 5,00.

Il provvedimento legislativo d'urgenza contiene disposizioni per la cui applicazione è stabilito il termine del 26 aprile p.v., rispetto alle quali, pertanto, risulta prioritario fornire un primo quadro illustrativo, facendo riserva di pertinente seguito per i profili inerenti a disposizioni di successiva applicazione.

Spostamenti (Art. 1, comma 2, e art. 2, commi 1 e 2).

Per effetto della previsione di cui all'art. 1, comma 2, viene stabilita, a decorrere dal 26 aprile p.v., la cessazione del meccanismo con il quale è stata disposta, anche per i territori rientranti in zona gialla l'applicazione, *de iure*, delle misure anti COVID-19 previste per la zona arancione.

La cennata norma, inoltre, innovando la precedente disciplina, consente gli spostamenti, per qualsivoglia ragione, tra regioni e province autonome che si collochino in zona bianca e gialla.

L'art. 2, comma 1, conferma, invece, il divieto di spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione e rossa. Tuttavia, oltre che per comprovate esigenze di lavoro, stato di necessità e motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio e abitazione, gli spostamenti sono ora consentiti anche alle persone munite di una certificazione attestante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o di guarigione dall'infezione, ovvero lo stato di negatività a test molecolare o antigenico rapido.

In merito alla regolamentazione dell'operatività e della validità delle cosiddette *certificazioni verdi COVID-19*, come definite dall'art. 9 del decreto-legge in esame, apposite indicazioni potranno essere impartite dal Ministero della Salute, alle quali sin d'ora si fa rinvio. Si segnala, in ogni caso, che potranno essere utilizzate *le certificazioni verdi COVID-19* rilasciate ai sensi del comma 10, ultimo periodo, nelle more dell'adozione del d.P.C.M. previsto dal medesimo comma.

L'art. 2, comma 2, è dedicato alle prescrizioni comportamentali in tema di spostamenti verso le abitazioni private abitate, nelle zone gialla, arancione e rossa.

La norma conferma la possibilità di raggiungere, nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 15 giugno pp.vv., una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno e nell'arco



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

orario ricompreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00. Tale possibilità di spostamento incontra il limite dell'ambito comunale in zona arancione, mentre resta esclusa all'interno dei territori in zona rossa. Si precisa, altresì, che gli spostamenti in questione potranno interessare anche territori regionali diversi collocati in zona gialla, a nulla rilevando l'eventuale attraversamento di regioni poste in zona arancione o rossa.

L'articolo in esame, inoltre, rimodula i limiti previsti al riguardo dalle previgenti disposizioni, sia ampliando il numero dei soggetti, che aumenta da due a quattro, sia escludendo da tale numero anche i minori di età superiore ai quattordici anni, sui quali si eserciti la potestà genitoriale. Restano sempre escluse dallo stesso computo le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Attività didattica in presenza (Art. 3).

La disposizione in commento reca nuove previsioni in materia di attività scolastiche, destinate ad applicarsi dal 26 aprile p.v..

Il comma 1 della norma surrichiamata, nel ribadire il criterio dello svolgimento in presenza delle attività della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, sancisce l'inderogabilità, sull'intero territorio nazionale, del limite del 50 per cento della popolazione studentesca della scuola secondaria di secondo grado cui deve essere assicurato lo svolgimento in presenza dell'attività didattica.

Nel comma 2, invece, vengono fissati, in relazione al diverso colore di ciascuna zona, i limiti minimi e massimi di presenza (dal 50 al 75 per cento in zona rossa e dal 70 al 100 per cento in zona gialla e arancione) che, per la suddetta popolazione studentesca, le Istituzioni scolastiche devono raggiungere adottando forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica.

L'obiettivo indicato dal nuovo provvedimento è quello di assicurare, nelle zone gialla e arancione, il progressivo raggiungimento del risultato dell'integrale didattica in presenza anche per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.

Pienamente funzionale al conseguimento di tale obiettivo risulterà, naturalmente, l'attività dei tavoli di coordinamento scuola-trasporti, previsti dal d.P.C.M. del 2 marzo 2021, la cui operatività resta confermata anche nell'innovato quadro regolatorio.

Pertanto, un particolare e sollecito impegno andrà dedicato alla verifica dell'adeguatezza dei documenti operativi già adottati sulla base delle disposizioni previgenti.

In tale prospettiva, potranno risultare sicuramente efficaci interventi organizzativi da parte delle Istituzioni scolastiche come, ad esempio, quelli già sperimentati in talune situazioni, attinenti all'articolazione in fasce orarie differenziate dell'ingresso e dell'uscita dagli istituti scolastici, onde ridurre l'impatto sul sistema dei trasporti.